



WIN&CONSULTING
network - european business & wine solutions

#W&CN - Assistenza e consulenza fiscale, tributaria e legale specifica per il settore vitivinicolo

LE NUOVE DEFINIZIONI “OIV”
IN TEMA DI INDICAZIONE GEOGRAFICA (IG)
E DI DENOMINAZIONE D’ORIGINE (DO):

“LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RISOLUZIONE OIV-ECO N. 656-2021”

Newsletter realizzata in convenzione con



CONFINDUSTRIA
CHIETI PESCARA

n.07 - anno III, Settembre 2021 | Settore Vitivinicolo



STUDIO CATENA
DOTTORI COMMERCIALISTI



STUDIO
TORCELLO
LEGALE TRIBUTARIO



**LE NUOVE DEFINIZIONI “OIV”
IN TEMA DI INDICAZIONE GEOGRAFICA
(IG) E DI DENOMINAZIONE D’ORIGINE
(DO)**

**BREVE DISAMINA
DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA
RISOLUZIONE OIV-ECO N. 656-202**

L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), mediante la risoluzione OIV-ECO n. 656-2021 (superando così la precedente risoluzione ECO n. 2-1992; che aveva già definito i concetti di “indicazione geografica riconosciuta” e di “denominazione di origine riconosciuta”), ha recentemente aggiornato le definizioni di “indicazione geografica” (IG) e di “denominazione d’origine” (DO).

In particolare, le formule aggiornate si delineano nei termini seguenti:

1. **“indicazione geografica”:** qualunque denominazione protetta (da parte delle competenti autorità) che identifica un determinato vino (o bevanda spiritosa) quale originario di una specifica area geografica; laddove una determinata qualità, la notorietà od altri connotati del vino siano essenzialmente riconducibili all’ambiente geografico;
2. **“denominazione d’origine”:** qualunque denominazione riconosciuta e tutelata (da parte delle competenti autorità); la quale consiste o contiene il nome di un’area geografica (o un’altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area) finalizzata ad identificare un vino

(o una bevanda spiritosa) come originario della medesima area.

Ciò nel caso in cui la qualità (o i connotati) del vino sia (esclusivamente od essenzialmente) riconducibile all'area geografica (ivi compresi i fattori naturali e quelli umani); che ha conferito al vino stesso la propria notorietà.

Tali esigenze derivano dal trend positivo che, negli ultimi anni, ha registrato l'uso delle denominazioni geografiche; in relazione all'identificazione dei vini (e delle bevande spiritose di origine vitivinicola), nonché al diritto degli Stati membri di proteggere tali denominazioni conformemente agli accordi internazionali.

Tali definizioni sono frutto del lavoro condotto dal Gruppo di esperti **"Diritto e informazione del consumatore"** (Drocon) della **Commissione III "Economia e diritto"** dell'**OIV**;



i quali hanno perseguito l'obiettivo di allineare le nozioni anzidette a quelle attualmente previste nei principali accordi internazionali sulla proprietà intellettuale.

Con ciò **rammentando che le IG e le DO, essendo oggetto della disciplina concernente la proprietà intellettuale**, devono godere della medesima tutela giuridica internazionale; con particolare riferimento alle disposizioni in tema di concorrenza sleale.



Avv. Davide Torcello



Avv. Giovanna Bratti

Le **NEWSLETTER** del settore vitivinicolo, per i **Soci** di **Confindustria** Chieti-Pescara, sono curate da: **"Studio Catena - Dottori Commercialisti"** e **"Studio Legale Tributario Torcello"**